

del 14 ottobre 2023



Primi segnali di apertura del Governo rispetto alle richieste del Siulp

Nonostante l'incertezza del contesto nel quale il Parlamento si appresta a discutere del Def, resa ancor più problematica da ulteriori fattori di instabilità che si aggiungono a un quadro già caratterizzato da conflitti e tensioni geopolitiche, registriamo con soddisfazione alcuni segnali di apertura giunti dal Governo

rispetto all'esigenza, prospettata dal SIULP, di avere un momento di interlocuzione allo scopo di sondare la volontà di predisporre idonei appostamenti nella futura legge di bilancio per adeguare le retribuzioni e affrontare rilevanti aspetti giuridici e ordinamentali che riguardano il nostro comparto.

Il Governo ha previsto per i primi giorni di novembre un Consiglio dei ministri monotematico, che sarà dedicato alle misure di carattere economico, ordinamentale e di tutela degli appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Tale seduta sarà preceduta da un incontro del Presidente del Consiglio e dei Ministri competenti con i sindacati rappresentativi del comparto.

Tale iniziativa è una prima risposta alla 'specificità" del nostro comparto prevista dalla legge.

Nei giorni scorsi il ministro dell'Interno rispondendo al question time ha confermato l'impegno del governo a incrementare le risorse attraverso la prossima legge di bilancio per consolidare l'attuale crescita del trend assunzionale, anche per far fronte agli impegni relativi ai grandi eventi previsti in Italia, dal G7 nel 2024 al Giubileo del 2025 fino alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Nella circostanza, nel confermare pieno sostegno alle Forze di polizia il Ministro ha ricordato che a fronte delle assunzioni straordinarie previste ed effettuate a legislazione vigente, nel corso dei prossimi anni sarà possibile immettere in servizio nelle forze dell'ordine, complessivamente considerate, altre 6645 unità di personale nel convincimento che si tratti di un investimento in legalità sviluppo e in democrazia"

L'auspicio è che possano essere individuate risorse idonee per il rinnovo del contratto collettivo di settore e norme adeguate alla tutela delle donne e degli uomini impegnati costantemente nel difficile compito di garantire la sicurezza sul territorio nazionale.

Responsabilità penale Rappresentante per la Sicurezza del Lavoratore

La responsabilità penale del Rappresentante per la Sicurezza del Lavoratore in relazione alle violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro

La Suprema Corte di Cassazione Penale (Sez. IV) con la sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023, ha confermato la decisione della Corte di appello, a sua volta confermativa di quella del Tribunale che ha ritenuto il datore lavoro di lavoro il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza responsabili del reato di omicidio colposo, conseguente alla violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a un incidente sul lavoro che aveva causato la morte di un lavoratore investito da un carico di tubolari di acciaio precipitato da una scaffalatura.

Al datore di lavoro veniva imputata l'omessa valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, con particolare riferimento al rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e la mancata elaborazione delle procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari, consentendo quindi che il lavoratore deceduto, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore).

Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, veniva, invece, ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale, attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle

misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo del carrello elevatore.

La sentenza di cui ci occupiamo presenta profili di assoluto interesse, sia con riguardo al rilievo assegnato alla valutazione della condotta del lavoratore che in violazione alle comuni regole di prudenza si era arrampicato sullo scaffale rimanendo schiacciato dal rotolo di acciaio ma anche e soprattutto con riferimento alle funzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che, secondo la difesa, debbano ritenersi di mera collaborazione, nel senso che allo stesso non spetterebbero compiti di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quelli di formazione dei lavoratori, funzioni di proprie del datore di lavoro.

L'assunto difensivo poggiava tutto sul fatto che il ruolo del RLS, sarebbe di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto. Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non avrebbe, secondo la difesa, poteri decisionali e, di conseguenza, non potrebbero essere applicate, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali;

Sotto il primo profilo la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui si sostiene che la condotta del lavoratore deceduto fosse anomala ed imprevedibile, tale da escludere il nesso di causalità affermando che costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per il quale le "norme antinfortunistiche sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore" (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239253);

- perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità;
- perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia" (Sez. 4, n. 5794 del 26/01/2021);
- perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un "rischio eccentrico", con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questo abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante" (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019), Simeone Massimo, Rv. 276242).

Al riguardo, secondo la Cassazione debbono essere confermate le coordinate ermeneutiche del giudice di merito laddove ha affermato che il comportamento "sicuramente imprudente" della vittima "non vale ad elidere il nesso di causalità tra la condotta omissiva posta in essere dagli imputati e il sinistro mortale, atteso, in particolare, che il lavoratore svolgeva attività diverse da quelle per le quali era stato assunto, proprio sotto la direttiva del responsabile dell'azienda, pur non avendo ricevuto alcuna specifica formazione in merito allo stoccaggio delle merci anche con l'utilizzo del carrello elevatore, e che proprio " in ragione dell'omessa formazione del lavoratore lo stesso poneva in essere la scelta improvvida di tentare di sistemare a mano i pesanti tubolari che non era riuscito a collocare adeguatamente sullo scaffale con l'utilizzo del muletto", dovendosi altresì considerare sicura concausa dell'evento mortale l'inadeguatezza della scaffalatura, inidonea ad evitare lo scivolamento dei tubolari".

Sotto il profilo della responsabilità dell'RLS, ossia alla dedotta assenza di una posizione di garanzia in capo allo stesso e di un qualsivoglia potere in grado di incidere sulle decisioni del datore di lavoro la Cassazione esprime una articolata prospettazione che di seguito riassumiamo.

L'art. 50 D.Lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'RLS, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv.c.p.) – ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la decisione di appello, secondo la cassazione, espresso i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa del RLS nel delitto di cui trattasi.

Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i Giudici hanno osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il lavoratore fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal D.D..







Trasferimento per ricongiungimento famigliare

Una nostra lettrice ci scrive chiedendo se una volta ricevuta la sede di prima assegnazione, potrebbe usufruire del trasferimento previsto per ricongiungersi al marito ufficiale dell'esercito Italiano.

Il diritto di avvicinamento spetta al coniuge del personale appartenente alle Forze armate e di polizia trasferito d'autorità ad altra sede di servizio.

La materia è attualmente regolata dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, nr. 266 ove è previsto che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, nr. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una a un'altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, nr. 29 (praticamente tutte le amministrazioni pubbliche), ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, a essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

In base alla previsione contenuta nell'articolo 2, legge 29 marzo 2001, nr. 86 la disposizione trova applicazione anche all'atto del collocamento in congedo del personale delle Forze armate e di polizia, anche se con una portata più limitata: in tal caso, infatti, quando il personale elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento a riposo, il coniuge dipendente delle pubbliche amministrazioni non ha un diritto assoluto di trasferimento, ma solo quello di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.

Mobilità ispettori tecnici del settore di impiego servizio sanitario 28-09-23

Con circolare n. 333/ISP/II/Sez. Mobilità prot. 0031230 del 28 settembre 2023, la DAGEP ha comunicato che In previsione dell'approssimarsi della conclusione del 3° corso di formazione tecnico- professionale per vice ispettore tecnico della Polizia di Stato del settore di impiego servizio sanitario', si procederà alla realizzazione di un piano di avvicendamenti al fine di assecondare le legittime aspirazioni di coloro che sono impiegati nelle varie professionalità sanitarie del ruolo degli ispettori tecnici.

A decorrere dal 27 settembre p.v. e fino al 20 ottobre 2023, potrà inoltrare domanda di trasferimento e/o istanza di revoca per gli uffici d'interesse da far pervenire in forma cartacea al Servizio ispettori, nel rispetto delle disposizioni in materia di inoltro della corrispondenza agli organi superiori di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1985, n. 782, fermo restando che e domande di trasferimento – già in passato presentate – hanno la validità di 3anni dalla data di presentazione.

Selezione di personale 28° corso di qualificazione per Artificiere I.E.D.D.

Con circolare n. 333/SAA/II/98.05.HC7 (28°) del 4 ottobre 2023, la DAGEP ha reso noto che presso il Centro di eccellenza C-IED di Roma – Cecchignola è in programmazione lo svolgimento del 28° corso di qualificazione per "Artificiere I.E.D.D." che si terrà nell'anno 2024 ed avrà la durata di circa tre mesi. A detto corso è prevista la partecipazione di n. 12 (dodici) dipendenti della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli ordinari degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti, che non abbiano qualifiche operativo professionali di natura specialistica. Nella circolare sono indicati i requisiti per l'ammissione alla selezione, i criteri di valutazione utilizzati nella selezione, le sedi e i posti disponibili, le condizioni di ammissione e le cause di esclusione.

Pensioni P.A.: nuove scadenze per la disapplicazione del massimale contributivo

L'INPS ha annunciato la riapertura dei termini di presentazione delle domande di disapplicazione del massimale contributivo da parte dei dipendenti della PA ai fini del calcolo pensione, fornendo indicazioni sulle scadenze e sulle procedure da rispettare per inoltrare la richiesta.

Le domande giacenti, se presentate in base alla previgente normativa, saranno esaminate in base delle nuove disposizioni fornite con la presente circolare.

La novità riguarda le scadenze per la richiesta mentre restano ferme le modalità di inoltro dell'istanza.

Il massimale della base contributiva e pensionabile (ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995) riguarda tutti i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996 e privi di precedenti versamenti ai fini pensionistici. Possono esserne esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.

Il vantaggio è la possibilità di versare un numero maggiore di contributi e vederseli tutti riconosciuti ai fini dell'importo dell'assegno pensionistico

Come precisato nella circolare INPS del 14 settembre 2023, l'opzione può essere esercitata dai dipendenti pubblici in possesso di specifici requisiti.

Possono inoltrare la relativa domanda i dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019, entro sei mesi da tale data se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29 luglio 2019), oppure entro sei mesi dalla data del superamento del massimale se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo, nonché i dipendenti assunti a decorrere dal 30 gennaio 2019, entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.

L'opzione è riservata a:

- magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
- avvocati e procuratori dello Stato;
- personale militare e delle Forze di polizia di Stato;
- personale della carriera diplomatica e prefettizia e dipendenti di enti che svolgono attività di cui dall'articolo 1 del decreto 17 luglio 1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n.281 e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- vigili del fuoco (escluso personale volontario);
- personale della carriera dirigenziale penitenziaria;
- professori e ricercatori universitari;
- altre categorie di dipendenti che rientrano in una delle categorie sopra indicate.

Per i lavoratori con i requisiti del caso, le nuove scadenze previste dall'INPS sono fissate:

al il 31 dicembre 2023, per coloro che entro aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;

entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva ad aprile 2023.

Resta confermata la modalità di presentazione delle domande di disapplicazione, che devono essere inoltrare attraverso l'apposito servizio online.

Taglio del cuneo fiscale durante il congedo straordinario per assistenza diversamente abili

Per riscontrare alcune richieste di chiarimento pervenute a proposito della cosiddetta riduzione del cuneo fiscale, precisiamo che sulla base di quanto risulta da alcune faq relative all'argomento, il taglio del cuneo fiscale non spetta durante il congedo straordinario per assistenza disabili.

Le norme che lo introducono (la Manovra 2023 e il Decreto Lavoro 48/2023) prevedono esplicitamente che l'esonero parziale della ritenuta INPS sia applichi alla quota di contributi a carico del lavoratore.

Significa che sono automaticamente esclusi i contributi figurativi, che invece sono a carico della gestione previdenziale di competenza.

L'esonero contributivo, come infatti si legge nell'articolo 39 del DI 48/2023, si applica sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

La formulazione esclude pertanto la possibilità di applicarlo a tutte quelle tipologie di contribuzione, che non prevedono quote a carico del lavoratore.

I congedi ex legge n.104/1992 previsti per assistere familiari in condizioni di gravità sono coperti da contribuzione figurativa. Questo significa che in questo caso non si può applicare lo sgravio contributivo in busta paga, perché non c'è alcuna quota a carico del lavoratore.

Selezione Operatore di unità di primo intervento della Polizia di Stato – U.O.P.I., presso gli Uffici di polizia di frontiera aerea

Con circolare n. 333/SAA/98/05BC10(5°) del prot 006275 del 3 ottobre 2023 la DAGEP ha comunicato che la Direzione centrale dell'immigrazione della polizia delle frontiere ha rappresentato la necessità di procedere alle selezioni attitudinali per il reclutamento su base nazionale di 15 (quindici) dipendenti della Polizia di Stato appartenenti al ruoli del Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti da assegnare alle Unità operative di primo intervento – O.P. presso gli Uffici polizia di frontiera aerea, al termine delle quali sarà programmato il relativo corso di addestramento.

Alle suddette selezioni e prevista la partecipazione di dipendenti della Polizia di Stato che non abbiano qualifiche operativo professionali di natura specialistica ovvero, qualora possedute, che abbiano esercitato l'attività specialistica per il periodo richiesto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in argomento.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle
problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

224° CORSO di formazione per allievi agenti da destinare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato"

Con circolare prot. 0013630 del giorno 11 ottobre 2023 il Dipartimento della P.S. ha reso noto che:

"L' Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato ha comunicato che lo scorso 18 settembre 2023, sul portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it nonché sul sito istituzionale www.poliziadistato.it è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico per titoli per l'assunzione di 28 atleti da assegnare ai Gruppi sportivi "Polizia di Stato Fiamme Oro", che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del 20 aprile 2023.

Al riguardo, per opportuna notizia si comunica che il relativo corso denominato "224° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato" da destinare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro" verrà realizzato dal 19 ottobre 2023 al 18 ottobre 2024, a cura del Centro addestramento alpino di Moena.

Il corso, della durata di dodici mesi, è strutturato in due periodi formativi di sei mesi ciascuno. Il primo semestre (19 ottobre 2023 18 aprile 2024), articolato in segmenti di formazione a distanza e formazione residenziale, è finalizzato alla nomina ad agenti in prova; il secondo (19 aprile 2024 – 18 ottobre 2024) è riservato all'applicazione pratica presso i Gruppi sportivi "Polizia di Stato – Fiamme Oro", ove gli agenti in prova saranno assegnati.".

Scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, per il conferimento della qualifica di ispettore superiore della Polizia di Stato

Con circolare n. 333/ISP/I /SEZ.2/UPC, prot. 0013678 del 12 ottobre 2023 viene avviata la procedura di scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, per il conferimento della qualifica di ispettore superiore della Polizia di Stato, ai sensi degli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nei confronti degli ispettori capo che, al 1° gennaio e al 30 giugno 2023, secondo le rispettive decorrenze nella qualifica:

- hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a 8 anni, ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- sono destinatari dei benefici previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera i-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al compimento di almeno 7 anni di effettivo servizio nella qualifica;
- non incorrono in uno dei casi di esclusione previsti dalla normativa richiamata, riportati in dettaglio nella successiva sezione.

Attualmente agli atti della DAGEP risultano 24 ispettori capo in possesso dei requisiti per la promozione alla qualifica superiore, con diverse decorrenze.

La circolare contiene le istruzioni per lo svolgimento del procedimento, per la compilazione delle schede e la trasmissione della documentazione.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 41/2023 del 14 Ottobre 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123